

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
495/2017/R/COM**

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI DEL MONITORAGGIO RETAIL: PRIMI INTERVENTI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e il relativo allegato A, recante "Testo Integrato Monitoraggio Retail" (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com) e in particolare l'Allegato A recante Disciplinare di avvalimento (di seguito: Disciplinare);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente Testo Integrato in materia Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (di seguito: TIRV);
- il documento per la consultazione 6 aprile 2017, 230/2017/R/gas (di seguito: DCO 230/2017/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione ARG/com 151/11 ha, tra l’altro:
 - a) definito il sistema di monitoraggio *retail* (di seguito: monitoraggio), specificandone l’ambito di applicazione, gli indicatori e i dati di base;
 - b) stabilito, ai fini delle rilevazioni dei dati funzionali al monitoraggio medesimo:
 - che sia utilizzata la piattaforma informatica già presente in Autorità e utilizzata dagli operatori per la grande maggioranza delle rilevazioni già effettuate dall’Autorità;
 - di avvalersi, ai sensi del Disciplinare , della società Acquirente Unico s.p.a. (di seguito: Acquirente Unico) quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati; tale Disciplinare è stato successivamente rinnovato e prorogato, confermando l’avvalimento di Acquirente Unico;
 - che, con successivo provvedimento, il sistema di monitoraggio *retail* sia aggiornato per tenere conto dell’entrata in operatività del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), istituito presso Acquirente Unico con la legge 129/10;
 - modalità semplificate di modifica e integrazione delle informazioni di dettaglio propedeutiche alla rilevazione dei dati, in relazione alle esigenze che emergano con le dinamiche dei mercati e le loro evoluzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le deliberazioni 296/2014/R/gas e 628/2015/R/eel, l’Autorità ha stabilito il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), rispettivamente per il settore del gas naturale e per quello elettrico;
- l’Autorità ha riformato alcuni processi commerciali dei mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale propedeutici all’estrazione dei dati funzionali al monitoraggio *retail*, implementandoli nell’ambito del SII; in particolare ha riformato i processi di:
 - a) *switching* nel settore elettrico, con la deliberazione 487/2015/R/eel;
 - b) voltura nel settore elettrico, con la deliberazione 398/2014/R/eel;
 - c) voltura nel settore del gas, con la deliberazione 102/2016/R/com;

- l’Autorità intende, inoltre, come indicato nel DCO 230/2017/R/gas e nella deliberazione 434/2017/R/gas, riformare il processo di *switching* anche nel settore del gas, attribuendo al SII la responsabilità di gestione del medesimo processo;
- il RCU ha raggiunto un livello di consolidamento dei dati in esso contenuti ritenuto adeguato per iniziare ad estrarne parte del contenuto informativo ai fini del monitoraggio *retail*;
- a fronte dell’esigenza di riduzione degli oneri informativi a carico degli operatori, vi è anche la necessità di garantire la coerenza dei dati estratti dal RCU con i dati precedentemente dichiarati dagli operatori e di assicurare un’efficiente gestione delle attività di verifica ed estrazione da parte del Gestore del SII.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il sistema di monitoraggio *retail*, tenendo conto dell’operatività del SII, e attuare i primi interventi di semplificazione degli oneri informativi posti in capo agli operatori nell’ambito del monitoraggio *retail*, con particolare riferimento a:
 - a) le comunicazioni annuali funzionali all’identificazione dei soggetti obbligati ai fini del monitoraggio *retail* per l’anno successivo;
 - b) la raccolta dati “*Switching Distributori di energia elettrica*”;
- semplificare ulteriormente le modalità di modifica e integrazione delle informazioni di dettaglio propedeutiche alla rilevazione dei dati, procedendo contestualmente al riordino dei documenti contenenti tali informazioni (ad oggi divise tra l’*Allegato A2* al TIMR e le Schede Tecniche approvate con determinazione della Direzione competente);
- procedere al rinnovamento di alcune disposizioni ormai obsolete, tenuto conto dei provvedimenti adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione ARG/com 151/11

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/com 151/11 come segue:
 - a. il punto 3 è sostituito con il seguente punto:

“3 di avvalersi, ai sensi del punto 3 della deliberazione 597/2015/E/com, dell’Acquirente unico, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati, ai sensi del comma 5.1 del TIMR; a tal fine si applicano le disposizioni di cui all’Allegato A”;
 - b. il punto 4 è sostituito con il seguente punto:

“4 di prevedere che agli oneri, derivanti dall’attività di cui al precedente punto 3, si provveda secondo le modalità di cui al punto 4 della deliberazione 597/2015/E/com”;

2. di modificare il TIMR come segue:

a. il comma 1.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- i. le parole “dell’Allegato A della deliberazione n. 156/07” sono sostituite con le parole “del TIV”;
- ii. la definizione di dati di base è sostituita con la seguente definizione:
 - “• **dati di base:** dati e informazioni, definiti con la determinazione di cui al comma 4.3, forniti dai soggetti obbligati o da Acquirente Unico per il monitoraggio retail; i dati possono essere in formato semplice - senza alcuna elaborazione da parte del soggetto tenuto alla rilevazione - o in formato composto - già elaborati da tale soggetto;”;
- iii. sono eliminate le definizioni delle deliberazioni 11/07, 333/07, ARG/gas 120/08, ARG/com 164/08, ARG/elt 167/08 e ARG/elt 101/10;
- iv. la definizione di TIV è sostituita con la seguente definizione:
 - “• **TIV:** è l’allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato”;
- v. prima della definizione di TIV è aggiunta la seguente definizione:
 - “• **TIF:** è l’Allegato A alla deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato”;

b. il comma 3.3 è sostituito dal seguente:

- “3.3 Ai fini della redazione dell’elenco dei soggetti obbligati, l’Acquirente unico comunica all’Autorità il numero di punti di prelievo e/o di riconsegna che, alla data del 30 giugno di ciascun anno, risultano:
- a. forniti dagli esercenti la vendita al dettaglio;
 - b. allacciati alle reti delle imprese di distribuzione.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 15 settembre di ciascun anno”;

c. l’articolo 4 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 4

Identificazione degli indicatori e modalità di calcolo

4.1 L’insieme minimo degli indicatori oggetto del monitoraggio include:

- a) gli indicatori descritti nell’*Allegato A1* del TIMR;
- b) le informazioni di cui al TITOLO IV del TIF, funzionali al Monitoraggio della fatturazione di periodo e di chiusura;

c) le informazioni di cui agli articoli 31. quater e 35.bis del TIVG, fornite dai fornitori di ultima istanza e dal fornitore del servizio di default ai fini del monitoraggio;

d) le informazioni di cui alla Parte VI del TIRV.

4.2 L'Autorità effettua le attività di acquisizione, organizzazione, conservazione dei dati di base per l'elaborazione degli indicatori oggetto del monitoraggio.

4.3 Con la determinazione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, pubblicata sul sito internet dell'Autorità, e aggiornata in coerenza con i criteri contenuti nel presente articolo, vengono definiti i dati di base per il computo degli indicatori di cui al comma 4.1. Tale determinazione contiene, per ciascun dato, almeno le seguenti informazioni:

a) la frequenza di rilevazione;

b) il soggetto tenuto alla rilevazione, distinguendo tra l'esercente la vendita, l'impresa di distribuzione o Acquirente Unico;

c) la data di avvio della rilevazione da parte del soggetto di cui alla lettera b);

d) l'unità di misura;

e) l'ambito di rilevazione, con separata distinzione tra la dimensione geografica e la dimensione prodotto;

f) la periodicità di rilevazione;

g) il termine per la trasmissione;

h) una nota descrittiva.

4.5 Ai fini della determinazione dell'ambito di rilevazione, i dati di base non possono essere richiesti ai soggetti obbligati, di cui al comma 3.2, con un dettaglio maggiore rispetto alla regione o alle tipologie di punti di prelievo e punti di riconsegna oggetto di rilevazione.”;

d. il comma 5.2 è sostituito dal seguente comma:

“5.2 Qualora i dati di base di cui al comma 4.3 siano oggetto di richieste informative previste da deliberazioni dell'Autorità precedenti al presente provvedimento, purché con eguale o maggior grado di dettaglio, i soggetti obbligati adempiono soltanto a queste ultime”;

e. al comma 5.3, le parole “dati di base è effettuata” sono “dati di base di competenza dei soggetti obbligati di cui al comma 3.2, è effettuata” e dopo le parole “dell'Autorità.” Sono aggiunte le seguenti parole “La rilevazione dei dati di base di competenza di Acquirente Unico avviene secondo frequenza

- temporale, dettaglio, termini e modalità stabilite dal Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia”;
- f. al comma 6.1, le parole “, entro il 30 luglio di ogni anno,” con le parole “annualmente”;
- g. al comma 6.2, le parole “Trimestralmente, l’Autorità” con le parole “L’Autorità”;
- h. il comma 7.2 è *soppresso*;
- i. il comma 7.3 è abrogato a partire dalla data di cui al punto 4 del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia di definire con propria determinazione, ai sensi dell’articolo 4 del TIMR, i dati di base per l’elaborazione degli indicatori oggetto del monitoraggio entro il 30 novembre 2017, e aggiornarli successivamente in coerenza con l’operatività del SII;
 4. di abrogare l’*Allegato A2* del TIMR con decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al punto 3.;
 5. di prevedere che, a partire dal secondo trimestre 2017, i dati di base relativi agli *switching* nel settore dell’energia elettrica siano rilevati tramite il RCU, in luogo che dalle imprese distributrici;
 6. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico;
 7. di pubblicare il presente provvedimento nonché la versione aggiornata della deliberazione ARG/com 151/11 e del TIMR sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni